

- lo "Schema di Statuto" dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), corredato dell'Allegato 1 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" e l'Allegato 2 "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di ripartizione delle spese di funzionamento dell'AGIR", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 109267 del 17/04/2014, con cui è stato trasmesso al Comune di Rosciano lo "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", ai fini dell'approvazione da parte dello stesso, entro il termine perentorio di 30 giorni, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 2 della L.R. n.36/2013;

ATTESO che il Comune di Rosciano non ha provveduto ad approvare nei termini lo schema di Convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, della L.R. 36/2013, ai sensi del quale "Il Commissario Unico Straordinario invia ai comuni dell'ATO Abruzzo la convenzione di cui al comma 1, lett. d), che è approvata in conformità al testo inviato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inerzia del comune interessato, il Commissario Unico Straordinario è autorizzato ad attivare i poteri sostitutivi, in particolare per: a) l'approvazione della convenzione e dello statuto dell'AGIR; b) la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'AGIR di cui all'articolo 4 [...]";

RICHIAMATA la Circolare "Indirizzi interpretativi in fase di prima interpretazione della L.R. n. 36/2013", approvata con D.G.R. n. 774 del 26 novembre 2014, nella quale sono state affrontate molte problematiche e criticità sollevate dagli EE.LL. in ordine all'approvazione dello schema di convenzione A.G.I.R.;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. 873 del 3 novembre 2015 con la quale si è provveduto a dettare indirizzi in ordine all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti agli obblighi di cui sopra, individuati nella stessa delibera, tra cui rientra il Comune di Rosciano;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/26770 del 5 febbraio 2016, il Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. ha provveduto all'avvio del procedimento ex art. 3, comma 2, della L.R. n. 36/2013, per la nomina di un Commissario "ad acta" ai fini dell'approvazione dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)", precisando che, qualora anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, si fosse proceduto all'approvazione dell'atto in questione, la procedura sarebbe stata archiviata;

RILEVATO che, a seguito del suddetto procedimento, il Comune di Rosciano non risulta aver provveduto all'adozione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1°, né risulta aver inviato alcun riscontro in merito al Commissario Unico Straordinario A.G.I.R. né al Servizio Gestione Rifiuti;

RICHIAMATI, a tale proposito, i principi giurisprudenziali in ordine ai presupposti sostanziali e procedurali alla base dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali, secondo cui (Corte Cost. sent. n. 70/2004; Ord. n. 53 del 2003; sent. n. 313 del 2003; sent. n. 338 del 1989):

- le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi devono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali;

- la sostituzione può essere prevista solo per il compimento di atti o attività la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi di livello superiore alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo;

- il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o sulla base di una decisione di questo, a causa dell'attitudine dell'intervento ad incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito;

- la legge predisponga congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione, tali per cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento;

RILEVATO che la procedura prevista ed attuata in base all'art. 3 della L.R. n. 36/2013 rispetta i presupposti e limiti previsti dall'ordinamento per l'esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi regionali nei confronti di enti locali e che la L.R. n. 36/2013 si iscrive in un quadro normativo nazionale, principalmente dettato dall'art.3-bis della L. n. 148/2011 e ribadito dall'art. 19, comma 1, lett.d), della L. n. 124/2015, che pone per le Regioni l'obbligo di organizzazione delle funzioni relativi ai servizi pubblici a rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali, quantomeno di estensione provinciale;

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. n. 36/2013, di conferire l'incarico di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Rosciano, al Dott. Piergiorgio Tittarelli nella sua qualità di Commissario Unico Straordinario A.G.I.R., in base al sopraccitato DPGR n. 3 del 12.01.2016;

STABILITO che l'incarico di cui al presente atto viene conferito a titolo gratuito ed ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Rosciano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

- la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO altresì il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", in attuazione della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 - ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E DI SEGUITO INTEGRALMENTE RICHIAMATO

DECRETA

1.di NOMINARE il Dott. Piergiorgio Tittarelli in qualità di Commissario "ad acta" per l'approvazione dello "Schema di Convenzione A.G.I.R." e del relativo Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR" per il Comune di Rosciano;

2.di STABILIRE che l'incarico di cui al punto 1 viene conferito a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi per il Comune di Rosciano;

3.di STABILIRE che l'incarico di cui al punto 1 ha una durata limitata all'approvazione da parte del Comune di Rosciano dello "Schema di convenzione dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR)" comprensivo dell'Allegato 1A "Calcolo e metodo di calcolo delle quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR", e relativa trasmissione di tale atto al Servizio Gestione dei Rifiuti, a mezzo PEC;

4.di DISPORRE che il presente Decreto sia notificato, da parte della Struttura regionale proponente, al Dott. Piergiorgio Tittarelli;

5.di DISPORRE altresì, che il presente Decreto sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al Comune di Rosciano, per opportuna conoscenza;

6.di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo, anche in ottemperanza agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

L'AQUILA
10 MAG. 2016
IL DIRETTORE REGIONALE
(Emidio PRIMAVERA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
(Dott. Franco Gerardini)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Luciano D'ALFONSO)